

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA VOLONTARIA VENATORIA ED ITTICA

In questo giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____, in Parma, presso il Servizio Polizia Provinciale della Provincia di Parma, viale Martiri della Libertà 15, Parma,

TRA

La **Provincia di Parma** - C.F. 80015230347, nella persona del Dirigente del Servizio Polizia Provinciale sig. Sergio Peri, nato a Parma il 2.10.1956, legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 35 - 2° comma – dello Statuto, che interviene in esecuzione del Decreto presidenziale n. del

E

l'associazione denominata _____, C.F. _____, con sede in Parma, Via _____, di seguito denominata semplicemente Associazione, in persona del suo legale rappresentante signor _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, e domiciliato, per la carica, presso l'associazione che rappresenta;

Premesso che:

- a) l'art. 27, comma 7 della Legge Nazionale 11 febbraio 1992 n. 157, affida alle Province il coordinamento dell'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste;
- b) l'art. 59, comma 2 della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, nel ribadire il disposto della legge statale estende il coordinamento anche alle associazioni piscatorie, armonizzando la norma con l'art. 23 L.R. 11 del 1/11/2012 in materia di pesca e tutela della fauna ittica;
- c) l'art. 23 comma 2° della L.R. 11/2012 in particolare affida alla Provincia la competenza delle funzioni di vigilanza ittica, formazione e impiego del personale volontario riconosciuto ai sensi degli artt. 30 e 31 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 *(NB da inserire solo per le guardie ittiche)*;
- d) l'art. 40 della L.R. 13/2015 affida alle Province, in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio della attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, le attività di vigilanza;
- e) la D.G.R. n. 980 del 30 giugno 2008 della Regione Emilia-Romagna, dispone la stipula di specifiche convenzioni con le associazioni di riferimento quale condizione necessaria e indispensabile per lo svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria venatoria e ittica;
- f) la Provincia con D.G.P. n. 91 del 16 dicembre 2009 modificato con atto C.P. n.41 del 24 maggio 2012 all'art. 7 prevedeva la stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e/o Raggruppamenti disponibili a prestare la loro attività per effettuare la vigilanza venatoria e ittica;

dato atto che la premessa fa parte integrale e sostanziale della presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Associazione, potendo disporre di guardie volontarie, nominate ai sensi di legge e regolarmente iscritte nell'apposito Albo tenuto dall'Amministrazione Provinciale in numero di assume l'impegno di svolgere la vigilanza, prevista dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia-Romagna, nonché da atti aventi forza di legge, in materia di protezione della fauna *selvatica ed omeoterma e di esercizio dell'attività venatoria e ittica*, secondo le modalità operative nello stesso articolo riportate.

Tale attività di vigilanza è svolta sotto il coordinamento della Polizia Provinciale ai sensi dell'art. 40 della l.r. 13/2015 e in attuazione della Legge Nazionale n. 157/92 e s.m., dalla legge regionale n. 8/94 e s.m., e dai regolamenti così come indicato in premessa.

ART. 2

Le Guardie Volontarie dovranno svolgere tutti i compiti previsti dalla normativa vigente ed esplicano l'attività contemplata nella presente convenzione a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto di lavoro.

Per le funzioni di vigilanza svolte dalle Guardie Volontarie potranno essere rimborsate all'Associazione le spese effettivamente sostenute da questa e debitamente documentate nei limiti consentiti da eventuali specifici contributi stanziati dalla Regione ed assegnati alla Provincia, contributi che saranno comunicati per iscritto all'Associazione dopo l'assunzione della delibera regionale di stanziamento e l'iscrizione nel bilancio provinciale;

Per le tipologie di spesa e le modalità di rimborso delle stesse si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13 (Rapporti convenzionali) della Legge Regionale 21 febbraio 2005, n. 12 e ss.mm.ii. in quanto applicabili.

ART. 3

L'Associazione provvede alla nomina al suo interno di un responsabile organizzativo delle guardie dell'associazione medesima denominato "Coordinatore del Servizio di Vigilanza Volontaria", incaricato di:

- tenere i contatti con il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale o di un suo delegato e partecipare in qualità di membro alle riunioni della Commissione di Coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria;
- comunicare settimanalmente al referente del Corpo di Polizia Provinciale la disponibilità alle uscite per il mese successivo, al fine di garantire la programmazione e la predisposizione delle necessarie attività, nonché l'informazione relativa all'impossibilità di effettuare l'uscita con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data prevista, fatta salva la sussistenza di impedimenti gravi ed improvvisi;
- inviare mensilmente al referente del Corpo di Polizia Provinciale il "rapporto giornaliero" redatto a fine uscita da ogni pattuglia, contenente una relazione dell'attività svolta;
- inviare nel più breve tempo possibile gli atti di accertata violazione e sequestro amministrativi elevati dalle Guardie Volontarie con contestazione e notifica immediata al trasgressore e quelli da notificare a cura della Polizia Provinciale successivamente al medesimo con debita motivazione della mancata contestazione e notifica immediata dell'atto;
- trasmettere le richieste di rilascio di nuove nomine a Guardia Giurata Volontaria Venatoria e/o Ittica e le richieste di rinnovo dei mandati firmate dal legale rappresentante dell'Associazione prima della scadenza biennale;

Le comunicazioni preventive delle uscite saranno, con la compilazione dei relativi rapporti giornalieri di servizio, elementi indispensabili per il riconoscimento della quota minima

individuale dei servizi richiesti nel biennio per il rinnovo della nomina a guardia volontaria nonché per il calcolo della quota minima di ore di attività di vigilanza annuale che l'associazione deve garantire ai sensi del vigente regolamento provinciale di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ed ittica.

ART.4

La Provincia:

1. riceve i resoconti delle attività espletate, le notizie e gli atti giuridici relativi alle infrazioni accertate;
2. in caso di motivata mancata notifica immediata da parte delle guardie volontarie, procede, con spese a suo carico, alla notifica degli atti di accertata violazione redatti dalle Guardie Volontarie dell'Associazione nelle materie di caccia e pesca;
3. predispone, con la presente Associazione e con le altre firmatarie di analoga Convenzione, un piano di attività che individui le esigenze prioritarie connesse all'esercizio delle funzioni di vigilanza volontaria venatoria e ittica. Tali piani dovranno avere un carattere operativo e potranno essere riferiti a periodi temporali ristretti e a specifici ambiti territoriali;
4. procede al rilascio / rinnovo dell'atto di nomina di Guardia Giurata Volontaria Venatoria e/o Ittica secondo le normative vigenti in materia;
5. fornisce alle guardie volontarie il contrassegno di identificazione rimovibile, sul quale è riportata la dicitura "Coordinamento Vigilanza Volontaria-Provincia di Parma".

ART.5

L'Associazione esonera la Provincia da ogni altro onere che non sia richiamato nella presente convenzione; eventuali responsabilità civili restano a carico dei singoli responsabili e dell'Associazione stessa, sollevandone completamente la Provincia.

L'Associazione si impegna ad assicurare le Guardie Volontarie, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di morte ed infortuni, responsabilità civile verso i terzi, contro le malattie insorte a causa di servizio e per la tutela legale degli operatori volontari per cause amministrative, civili e penali instaurate a causa del servizio oggetto della presente Convenzione.

ART. 6

La presente convenzione ha durata di anni cinque a far tempo dalla data della sottoscrizione, salvo disdetta scritta, possibile da ambo le parti, che dovrà essere notificata alla controparte con preavviso di tre mesi, e potrà essere rinnovata.

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 10 parte seconda e art. 1 tabella allegata al DPR n. 131 del 26.4.1986, a cura e spese della parte richiedente, mentre le spese relative all'importo di bollo sono a carico dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 82 comma 5° del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Parma, li _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO.....

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE.....